

Articolo1
(Inserimento di articoli nella legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 3 bis
(Procedure in materia di ripiano dei disavanzi sanitari)

1. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale previsto dal comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, ad effettuare con proprio atto variazioni al bilancio regionale finalizzate a garantire la copertura dei disavanzi sanitari.

Articolo 3 ter

(Modifica all'articolo 6 della Legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. All'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma.

“4bis. A decorrere dall'anno 2016, la disciplina di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010) si applica anche alle ARTE liguri per le parti compatibili. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti di attuazione.”

Articolo 3 quater

(Modifica all'articolo 30 della Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 “Riordino delle aree protette”)

1. All'articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 “Riordino delle aree protette”) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente comma:

“4 ter Il termine di cui al comma 4 bis è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.””